

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1169)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VEDOVATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 1973

Modifiche ed integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1066, in materia di concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti ed interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 6 dicembre 1971, n. 1066, di cui si propongono qui modifiche ed integrazioni, risente di un carattere di provvisorietà ed è, purtroppo, del tutto inadeguata a far fronte alle esigenze dei rimpatriati dalla Libia. Essa ha, fra l'altro, creato discriminazioni, imbarazzi e difficoltà tali da far sì che ne risulta disatteso lo spirito stesso del legislatore, inteso a corrispondere a tutti un acconto rapido, seppure, in moltissimi casi, minimo. Si verifica che a un anno e mezzo dalla promulgazione della legge ed a ben due anni e mezzo dall'avvenuta confisca di tutti i beni degli italiani di Libia, in violazione di ogni trattato e di ogni diritto, i vari danneggiati, cioè titolari di beni, non hanno ancora ricevuto alcun indennizzo, eccezion fatta per coloro che avevano depositi in banca. Coloro che avevano capitali investiti in proprietà e beni immobiliari e mobiliari, e così pure in altre attività di lavoro, stanno tuttora disperatamente aspettando un indennizzo che dia loro una disponibilità di mezzi finanziari

atta a consentirne l'inserimento nella vita nazionale.

Alla luce di quanto si sta verificando, appare quindi necessaria ed indilazionabile una modifica sostanziale e procedurale della legge in questione che valga a stabilire una normativa efficace in campo legislativo e che renda inoltre più semplice e pratica l'attuazione delle varie norme.

Appare altresì opportuno un chiarimento in merito all'Ente incaricato di fare le valutazioni di stima dei beni, in quanto l'esperienza fatta finora nell'applicazione della surrichiamata legge n. 1066, ha portato a rilevare l'inadeguata conoscenza della materia, in particolare dei costi, dei prezzi e dei valori di mercato in Libia, da parte dell'ufficio tecnico erariale. Ne è conseguito che le valutazioni di stima o non sono state addirittura fatte per mancanza di elementi sufficienti, come è il caso dei beni immobiliari, o sono state assolutamente inadeguate per difetto, come è il caso delle aziende agricole.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In relazione a quanto sopra si ravvisa l'opportunità di far affiancare i funzionari dell'ufficio tecnico erariale da tecnici specializzati ed anche da qualificati rappresentanti delle associazioni rimpatriati dalla Libia.

Un altro punto sul quale è necessario che la legge si esprima in termini precisi, tali cioè da non consentire interpretazioni negative per gli italiani profughi dalla Libia, è quello della quotazione della lira sterlina libica nei confronti della lira italiana. Il cambio della lira sterlina libica, al 21 luglio 1970 (data anteriore alla confisca effettuata dal Governo libico), era di lire italiane 1.750. Questo stesso valore rispondeva alla quotazione che l'ambasciata d'Italia a Tripoli segnava sui moduli ufficiali che consegnava per compilare le denunce; questo stesso valore deve essere preso in considerazione per la valutazione dei beni dei nostri sfortunati connazionali.

Ancora due modifiche sembra indispensabile apportare alla legge in questione. Di esse, la prima mira a sanare una discriminazione che appare addirittura anticostituzionale, per effetto della quale chi ha investito maggiore capitale per svolgere maggiore lavoro, viene ad essere severamente punito con la drastica decurtazione operata attraverso la prevista corresponsione di anticipazioni percentuali a scaglioni decrescenti, inversamente proporzionali all'entità del valore investito e decrescenti fino all'irrisorio limite del 10 per cento. Per riparare a tale

ingiustizia si suggerisce una modifica dell'articolo 1 della sopra ricordata legge numero 1066, che disponga che l'anticipazione sia conguagliata ad un livello uguale per tutti, di un valore di indennizzo ragguagliato quanto meno al 90 per cento. Si preferisce ragguagliare l'anticipazione al 90 per cento del valore accertato, anziché al 100 per cento, onde salvaguardare l'interesse dello Stato italiano in sede di definitivi accordi internazionali, salvando così anche il principio che il regolamento ultimo della materia dovrà comunque avvenire in sede di rapporto internazionale.

L'altra modifica concerne la rivalutazione dei valori del 1938, che, per ovvie ragioni sulle quali non sembra il caso di soffermarsi, non può essere contenuta in 25 volte, ma dovrà essere di almeno 75 volte.

Infine si propone una integrazione dell'articolo 5 della più volte citata legge n. 1066, che preveda l'esenzione dalla tassa di successione per i patrimoni che vengono liquidati, dato che il lungo lasso di tempo che inevitabilmente trascorrerà prima che le liquidazioni vengano effettivamente, materialmente pagate potrà in vari casi portare come conseguenza che i titolari del diritto di indennizzo decedano prima di poter beneficiare della liquidazione loro spettante. Sarebbe pertanto disumano che le loro famiglie dovessero scontare una penalizzazione anche in conseguenza del lutto che le ha colpite.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, è sostituito dal seguente:

« In attesa di accordi in sede internazionale, è autorizzata la corresponsione di una anticipazione in favore delle persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di beni, diritti

ed interessi confiscati o comunque perduti in Libia a partire dal 1° settembre 1969. Intendonsi per diritti: crediti di ogni specie, oltre gli interessi sui valori perduti, gli avviamenti commerciali, professionali, i lucri cessati.

L'anticipazione sarà corrisposta sulla base del valore di comune commercio dei beni in Libia, in epoca immediatamente precedente alle suddette misure limitative della proprietà, valore da accertare dal Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, in base anche agli attendibili elementi di prova forniti dalle parti, con l'ausilio di periti agrari del Ministero dell'agricoltura e di tre esponenti qualificati delle categorie interessate.

Poichè il valore di tutti i beni era espresso in "lire libiche", esse vanno calcolate in base al cambio di lire italiane 1.750 per ogni lira libica, tale essendo la quotazione del 1° settembre 1969, così come alla data del 21 luglio 1970, in cui vennero confiscati tutti i beni italiani.

L'anticipazione sarà ragguagliata al 90 per cento del valore accertato.

Le anticipazioni eventualmente già corrisposte alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate d'ufficio secondo i criteri e la percentuale di cui ai precedenti commi ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, è modificato come segue:

« Detto indennizzo sarà regolato dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1050, relativa ai beni, diritti ed interessi perduti per effetto del trattato di pace. L'ammontare delle liquidazioni corrisposte o da corrispondere ai sensi della succitata legge e del successivo decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 946, è elevato in via generale e definitiva con l'applicazione di un coefficiente unico pari a 75 volte il valore al 1938 ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, è modificato come segue:

« A corredo delle domande dovranno essere prodotti:

a) una descrizione particolareggiata dei beni, l'indicazione dei diritti, il conteggio degli interessi;

b) ogni elemento comprovante la proprietà e la sorte dei beni stessi ed ogni utile prova per accertare la determinazione dei diritti ed il calcolo dei valori e degli interessi.

La documentazione di cui sopra potrà essere integrata ed in casi di riconosciuta impossibilità potrà essere sostituita da atti di notorietà redatti secondo le disposizioni di legge e da atti sostitutivi ammessi e parificati dalla legge ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, è modificato come segue:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato altresì ad integrare la detta Commissione con la nomina di un rappresentante, con proprio supplente, della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un rappresentante del Ministero dell'interno e di quattro rappresentanti qualificati, con supplenti, delle categorie interessate, designati questi ultimi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ».

Art. 5.

All'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, viene aggiunto il seguente comma:

« Le anticipazioni e gli indennizzi, di cui alla presente legge, sono esenti da imposta di successione e non concorrono nella determinazione dell'imposta globale ».